Oggi 12 aprile 2011 si sono incontrati i responsabili dell'**Agidae** e i rappresentanti delle OO.SS. Nazionali – **FP CGIL, FISASCAT CISL, UIL TucsUIL,**– al fine di condividere, per evitare diverse e possibili controversie a livello periferico, un modello di "***Accordo Territoriale o Aziendale***" da proporre alle proprie rappresentanze Regionali e per l'applicazione al personale dipendente delle strutture associate all'Agidae della "detassazione" sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

CONSIDERATO

Che le parti, anche in attuazione ai contenuti della Circolare n° 3/E che l'Agenzia delle Entrate ha diramato il 14 febbraio 2011 di concerto con il Ministero del lavoro, hanno ritenuto opportuno favorire la definizione di modelli di accordi territoriali/aziendali che recepiscano i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro con riferimento alle componenti accessorie della retribuzione, che considerando quanto avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2008 e nel biennio 2009/2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia,

CONVENGONO

Che l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL per il personale dipendente delle strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative, aderenti all'Agidae, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori dipendenti.

LE PARTI

Sono pertanto impegnate ciascuna per le proprie competenze a trasmettere tempestivamente l'allegato modello di accordo territoriale/aziendale alle proprie sedi regionali assicurando che, dopo la sottoscrizione, venga fornita adeguata informazione sia ai lavoratori dipendenti, anche tramite RSA, che alle singole strutture aderenti all'Agidae.

AGIDAE

FP CGIL

FISASCAT CISL

UIL TucsUIL

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011 il giorno……del mese di …… presso ……. si sono riuniti:

1) l'AGIDAE, sede Regionale del…… …… nelle persone di ……..……..

(oppure: Istituto……..nella persona di……..

2) la FPCGIL della Regione …..nella persona del Segretario regionale……..

3) la FISASCAT CISL della Regione …..nella persona del Segretario regionale…..……

2) la UIL TucsUIL della Regione….nella persona del Segretario regionale……..…..

Premesso

che le Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative- aderenti ad AGIDAE della Regione…(o della Prov. Aut.) applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 22/11/2010 tra l'Agidae Nazionale e le OO.SS. sopra nominate,

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorchè previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare (art. 22 – B)
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 22 – C);
3. Lavoro straordinario (Art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario (Art. 45, 46)
5. presenza notturna (Art. 47)
6. indennità di disponibilità (Art. 48) e reperibilità (Art. 49);
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (Art. 76)
8. premi di merito (art. 78)
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7 CCNL. oppure EGR (art. 71);
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto.

AGIDAE

F.P. CGIL Regionale

FISASCAT CISL Regionale

UIL TucsUIL Regionale